

**DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2012
176/2012/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEFINITIVE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE ALL'ANNO 2010 E RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEFINITIVE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2009, PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI, NON TRASFERITE ALL'ENEL S.P.A., D'ANNA E BONACCORSI S.N.C. E IMPRESA CAMPO ELETTRICITÀ I.C.EL. S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione 145/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 95/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, ARG/elt 91/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 3/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B, alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C, alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2012/R/eel);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e, in particolare, la comunicazione 30 agosto 2011, prot. 4129 (prot. Autorità 22708 del 5 settembre 2011), la comunicazione 11 gennaio 2012, prot. 39 (prot. Autorità 1123 del 16 gennaio 2012), la comunicazione 11 aprile 2012, prot. 2531 (prot. Autorità 11412 del 12 aprile 2012) e la comunicazione 13 aprile 2012, prot. 2613 (prot. Autorità 11818 del 16 aprile 2012);
- le comunicazioni della Cassa relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. e, in particolare, la comunicazione 5 dicembre 2011, prot. 6576 (prot. Autorità 31795 del 5 dicembre 2011), la comunicazione 13 febbraio 2012 prot. 1155 (prot. Autorità 4356 del 13 febbraio 2012), la comunicazione 11 aprile 2012 prot. 2530 (prot. Autorità 11410 del 12 aprile 2012) e la comunicazione 13 aprile 2012, prot. 2613 (prot. Autorità 11818 del 16 aprile 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca, entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente, da corrispondere, a titolo di integrazione tariffaria, alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/elt 91/10, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni dal 1999 al 2007 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c.;
- con deliberazione ARG/elt 3/11, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive, relative agli anni 2008 e 2009, per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c e l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2009, per l'Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 84/10, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive, relative all'anno 2008, per l'Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 95/09, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive, relative all'anno 2007 per l'Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 15/09, come successivamente modificata dalla deliberazione ARG/elt 73/09, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive, relative agli anni dal 1999 al 2006, per l'Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria, corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto, alle suddette imprese, a partire dal 1 gennaio 2008, sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno più recente, ovvero per le imprese D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. le aliquote di acconto, a partire dal 1 gennaio 2010, sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive, approvate con la deliberazione ARG/elt 3/11, per il 2009;
- l'articolo 7, comma 4, della legge 10/91, inoltre, prevede che “il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso”;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;

- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni 11 gennaio 2012, prot. 39 (prot. Autorità 1123 del 16 gennaio 2012), 11 aprile 2012, prot. 2531 (prot. Autorità 11412 del 12 aprile 2012) e 13 aprile 2012, prot. 2613 (prot. Autorità 11818 del 16 aprile 2012), la Cassa ha trasmesso le aliquote, calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2010, spettante all'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c.;
- con la comunicazione 11 aprile 2012, prot. 2531 (prot. Autorità 11412 del 12 aprile 2012) la Cassa ha altresì comunicato all'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c che il Commissario della Cassa medesima ha approvato la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2009, al fine di tener conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo precedentemente adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto che ne ha comportato la sottostima, rilevato dalla Cassa medesima in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A (di seguito: imprese del Gruppo Sofip);
- con le comunicazioni 13 febbraio 2012, prot. 1155 (prot. Autorità 4356 del 13 febbraio 2012) e 11 aprile 2012 prot. 2530 (prot. Autorità 11410 del 12 aprile 2012) la Cassa ha trasmesso le aliquote, calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2010, spettante all'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con la comunicazione 11 aprile 2012, prot. 2530 (prot. Autorità 11410) la Cassa ha, altresì, comunicato all'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. che il Commissario della Cassa medesima ha approvato la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 1999 al 2009, al fine di tener conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo precedentemente adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto che ne ha comportato la sottostima, rilevato dalla Cassa medesima in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle imprese del gruppo Sofip.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria definitive, relative agli anni dal 1999 al 2009, per le imprese D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, tenendo conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo sinora adottato, per determinare la

remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima, analogamente a quanto disposto con la deliberazione 100/2012/R/eel;

- determinare, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per le imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica) e per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (isola di Levanzo), secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2010, per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa, dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive, relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per ogni kWh venduto dalle imprese D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative all'anno 2010 per ogni kWh venduto dall'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che, per l'anno 2011 e seguenti, per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2011 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2010, approvata con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni